



Vicenza 23 marzo 2020

Al Dirigente dell'USR Veneto

Al Dirigente dell'UAT di Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti statali e paritari  
di ogni ordine e grado

alle RSU  
degli Istituti statali e paritari  
di ogni ordine e grado

All'albo sindacale  
degli Istituti statali e paritari  
di ogni ordine e grado

Ai Presidenti il Consiglio d'Istituto  
degli Istituti statali e paritari  
di ogni ordine e grado

LORO SEDI

Oggetto: Emergenza da Coronavirus e didattica a distanza

Gentili Dirigenti, RSU, Docenti e presidenti i Consigli d'Istituto,

nonostante le attività didattiche ed i servizi educativi per l'infanzia siano sospese in tutte le scuole del nostro paese, il DPCM del 4 marzo prevede l'attivazione della didattica a distanza in tutte le istituzioni scolastiche. L'articolo 1, comma 1, punto g del citato DPCM recita: *"i Dirigenti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità."*

In molte realtà del nostro territorio gran parte dei dirigenti scolastici e docenti si sono attivati per organizzare e realizzare, in piena collaborazione reciproca la didattica a distanza, mettendo a disposizione degli alunni, competenze e metodologie più congeniali ai bisogni e alle possibilità degli studenti dentro un alveo di regole condivise, in alcune scuole della provincia stiamo invece rilevando modalità organizzativa anomala e contrastanti con la normativa vigente.

A tal fine, ci corre l'obbligo evidenziare alcuni aspetti utili per fare chiarezza:

- E' necessario evitare forme non previste dalla norma legislativa di registrazione delle presenze a distanza degli allievi, tramite i software di gestione del registro elettronico. Lo stesso Ministero tra l'altro ha chiarito che le assenze degli alunni nei periodi di sospensione delle attività didattiche dovute all'attuale situazione di emergenza non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico;
- Le modalità individuate per l'attuazione della didattica a distanza, come riproduzione in remoto dell'attività ordinaria, oltre che apparire illegittime e inapplicabili, richiedono inoltre, implicitamente ed esplicitamente, che sia i docenti sia gli alunni possano accedere, in modo generalizzato, a connessioni internet con strumenti software e hardware adeguati, cosa che non può certamente darsi per scontata. Le condizioni per l'attivazione della didattica a distanza, nella attuale situazione di emergenza, non possono prescindere dalla strumentazione e dalle specifiche competenze di cui dispongono i docenti ma anche dall'età degli alunni e dalla loro possibilità di partecipare/ricevere i materiali in termini di device e di connettività.

- Sul tema si è espresso anche il Garante della privacy sostenendo che “In questi giorni c’è un caos in tutte le scuole di Italia per il fatto che la Ministra Azzolina abbia deciso di attuare la didattica a distanza. Il problema, in particolare, è che **il decreto n. 95 del 2012** non ha avuto il piano di attuazione sulla dematerializzazione e dunque sono stati messi dentro alle scuole i registri elettronici, che non hanno superato con ogni evidenza, il vaglio del Garante della privacy e della tutela dei dati personali. Il registro elettronico è stato adottato nel nostro Paese diversi anni fa, purtroppo il Governo non ha mai fatto nascere una misura attuativa di quel provvedimento (**il decreto n. 95 del 2012**), per cui una certa confusione legittima si verifica. Il fatto che ora in un’emergenza come questa, si voglia utilizzare una piattaforma a distanza come per esempio quella del registro elettronico è un sacrificio possibile, altra cosa è quando a regime dovremmo prendere l’utilizzo del registro elettronico il Governo farebbe bene a prendere le misure attuative nel rispetto di protezione dei dati”.  
“Ma in generale in questo momento la didattica a distanza può essere fatta tenendo conto che chiunque utilizzi una tale piattaforma digitale nel rispetto delle regole generali, si assume la responsabilità del suo funzionamento nel rispetto delle norme vigenti”.
- Il registro elettronico essendo un atto amministrativo, deve testimoniare la presenza a scuola, il lavoro svolto dagli insegnanti nelle ore di presenza pertanto non trova compatibilità con una didattica a distanza non regolamentata. Pertanto si ritiene che l’utilizzo del registro elettronico durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e di eventuale attivazione della didattica a distanza debba essere limitato alla documentazione del lavoro svolto, all’indicazione degli strumenti utilizzati e alla indicazione del materiale trasmesso agli alunni.
- Metodologie didattiche e strumenti debbono essere condivisi con la comunità scolastica, come del resto raccomanda la nota MI del 6 marzo 2020. Il rispetto della libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione, lascia ai docenti la libera individuazione delle modalità per il mantenimento della relazione educativa ai fini del consolidamento delle competenze già acquisite dagli allievi. L’art. 7 T.U. – D.P.R. n.° 297/94 – afferma chiaramente che il Collegio docenti ha competenza specifica e speciale in materia di funzionamento dell’attività didattica. Da ciò si desume che il Dirigente Scolastico è tenuto ad attivare la didattica a distanza, ma che questa è rimessa, nelle modalità di attuazione, alla libera scelta dei singoli Docenti, nel rispetto del diritto della libertà d’insegnamento. In tal senso anche il MIUR, nella sua nota del 6 marzo, evidenzia che è essenziale, nella definizione della modalità d’intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante;
- Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in streaming: “Collegi dei Docenti” e “Consigli di Classe”, deve essere regolamentato, come previsto dalle norme vigenti in tema di dematerializzazione della P.A. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei e le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza. Diversamente non rappresentano riunioni di organi collegiali, ma semplici momenti di confronto, la partecipazione ai quali è affidata alla volontà dei singoli.

Tenuto conto delle indicazioni espresse le scriventi OO.SS., allo scopo di agevolare creare la più ampia condivisione nelle scelte educative con la comunità educante, invita tutto il personale della scuola coinvolto nella progettazione e realizzazione di modalità di didattica a distanza e rispettare i principi previsti dal CCNL ed evitare di mettere in atto azioni e procedure estemporanee e irrispettose della libertà di insegnamento, della funzione del docente e del ruolo degli organi collegiali.

Siamo disponibili a collaborare con le scuole, nell’ambito degli istituti previsti dal vigente CCNL per le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, per trovare soluzioni, graduali e flessibili, alle esigenze delle scuole, senza violare limiti contrattuali e riconoscendo il prezioso lavoro che dirigenti, docenti e personale ATA stanno svolgendo, ben al di là del proprio orario di lavoro, per avviare, una riflessione pedagogica sulle necessità contingenti della didattica in un clima condiviso e operoso.

FLC CGIL  
Carmelo Cassalia

CISL FSUR  
Massimo Gennaro

UIL Scuola RUA  
Enrico Bianchi

SNALS Confsal  
Doriano Zordan

GILDA UNAMS  
Carlo Busato